



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Ai sensi del DM 270/2004

Emanato con Decreto 8 aprile 2010, n. 15863

Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale ... 2026, n. ...

Entrate in vigore il ... 2026



SERVIZIO FORMAZIONE

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 39 7290 - 7291 - 7292

Email: didattica.ateneo@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO

INDICE

Ambito	4
PARTE GENERALE.....	4
Art. 1 - Definizioni.....	4
Art. 2 - Autonomia didattica e amministrativa.....	5
CAPO I – TITOLI DI STUDIO.....	6
Art. 3 - Titoli di studio.....	6
Art. 4 - Corsi di laurea	6
Art. 5 - Corsi di laurea magistrale	7
Art. 6 - Corsi di specializzazione.....	8
Art. 7 - Dottorati di ricerca	8
Art. 8 - Master universitari	8
Art. 9 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi	9
CAPO II – ATTIVITA' DIDATTICA.....	9
Art. 10 - Istituzione e modifica dei corsi di laurea e di laurea magistrale.....	9
Art. 11 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale	10
Art. 12 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio	11
Art. 13 - Attività formative dei corsi di laurea	11
Art. 14 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale	12
Art. 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio.....	13
Art. 16 - Manifesto annuale degli studi.....	15
Art. 17 - Calendario didattico	15
Art. 18 - Programmazione didattica	16
Art. 19 - Insegnamenti.....	17
Art. 20 - Curricula e piani di studio	18
Art. 21 - Crediti formativi universitari	18
Art. 22 - Riconoscimento di crediti	19
CAPO III – STUDENTI	20



Art. 23 - Orientamento e tutorato	20
Art. 24 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale e a ciclo unico	20
Art. 25 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero da studenti dell'Ateneo.....	22
Art. 26 - Ammissione a singoli insegnamenti	22
Art. 27 - Studenti impegnati a tempo parziale	23
Art. 28 - Verifiche del profitto	24
Art. 29 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio	25
CAPO IV – ATTIVITÀ DIDATTICA DOCENTI.....	26
Art. 30 - Doveri didattici dei docenti.....	26
Art. 31 - Vigilanza sull'attività didattica	27
CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	27
Art. 32 - Norme transitorie e finali.....	27

PARTE SECONDA

ALLEGATI

- Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
- Ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione

Ambito

Il presente Regolamento, ai sensi del DM 270/2004 e della Legge 240/2010, detta principi di carattere generale nel rispetto delle disposizioni vigenti, disciplina gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio e delle altre attività formative dell'Università degli studi dell'Insubria. Esso disciplina, inoltre, le modalità procedurali relativamente all'istituzione e alla gestione delle attività didattiche dei corsi di studio.

PARTE GENERALE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a. per Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica degli Atenei, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che apporta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
 - b. per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, come individuati nell'art. 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
 - c. per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio
 - d. per Decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - e. per Ministero il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - f. per classe di appartenenza dei corsi di studio (Classe), l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
 - g. per settori scientifico-disciplinari (SSD) i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche di cui al Decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 336;
 - h. per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
 - i. per credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, come indicato nell'art. 5 del D.M. 270/04;
 - j. per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
 - k. per Ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso medesimo;

- l. per Regolamento didattico di un corso di studio: il Regolamento di cui all'art.11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art.11 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica degli Atenei (D.M. 270/04);
- m. per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n. per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o. per strutture didattiche: i Dipartimenti, le Scuole, i Consigli di Corso di studio e/o i Responsabili di corso di studio, le Commissioni didattiche paritetiche;
- p. per Università o Ateneo: l'Università degli studi dell'Insubria Varese-Como, caratterizzata da struttura bipolare, come definito dall'art. 2 dello Statuto;
- q. per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria emanato con decreto rettorale n. n. 308/2012 del 16 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Autonomia didattica e amministrativa

1. Il presente Regolamento, redatto in conformità e in applicazione dell'art. 11 del D.M. 270/2004, dell'art. 1, comma 4 dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dei successivi decreti ministeriali, disciplina gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione delle attività didattiche comuni ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università degli studi dell'Insubria.
Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività e per l'emanazione dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, deliberati dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, sono riportati nella seconda parte del presente Regolamento.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale specificano gli aspetti organizzativi dei corsi e sono predisposti ai sensi del successivo art. 19.
4. I Regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti tabelle, e ai sensi della normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo.
5. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai Corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato dal Senato Accademico (art. 19 e 53 Statuto di Ateneo), previo parere favorevole, per le parti di competenza, del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
6. I Regolamenti di Dipartimento disciplinano, nel rispetto degli indirizzi generali degli organi di governo di Ateneo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) gli aspetti inerenti all'organizzazione e gestione della didattica, i servizi didattici integrativi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative

7. Le modalità di regolamentazione di eventuali strutture speciali di apprendimento, perfezionamento e aggiornamento post lauream, che non siano di pertinenza di uno o più dipartimenti, sono determinate dal Senato Accademico all'atto della loro costituzione, sentiti i dipartimenti interessati.
8. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'Ateneo per gli Studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo e con il Codice Etico di Ateneo. Il predetto regolamento è approvato dal Senato Accademico ed è emanato con decreto del Rettore.
9. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità amministrativa dell'attività stessa.

CAPO I – TITOLI DI STUDIO

Art. 3 - Titoli di studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a. laurea (L)
 - b. laurea magistrale (LM)
 - c. diploma di specializzazione (DS)
 - d. dottorato di ricerca (DR).
2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di I e di II livello.
3. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dal singolo studente ai fini del conseguimento del titolo.
4. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati in regime di titolo congiunto o doppio titolo con altri Atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite Convenzioni proposte dai Dipartimenti interessati. La proposta è approvata dal Senato Accademico, sentita la Commissione Relazioni Internazionali qualora si tratti di Convenzione con Ateneo straniero.

Art. 4 - Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche se orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in

curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti. L'eventuale non affinità tra corsi di laurea afferenti alla stessa classe viene deliberata dal Senato accademico.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
6. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe in cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno. Le modalità sono individuate nel Regolamento didattico del corso di studio.
7. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
8. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

Art. 5 - Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito e conseguano la laurea specialistica secondo il D.M. 509/99 e a coloro i quali hanno conseguito e conseguano la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.
2. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.
I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e i tutti i curricula dell'altro.
4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe in cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver acquisito 120 crediti come da Ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio a cui è iscritto. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea (art. 8 co. 2 DM 270/04).

5. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea, non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Ai corsi di studio a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, come da Ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio a cui è iscritto.

Art. 6 - Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea ed hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi Ordinamenti didattici.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla tabella di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo Ordinamento didattico.

Art. 7 - Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia.
Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica ex DM 509/99 o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/99 o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 8 - Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Per essere ammessi al master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea; per essere ammessi al master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale, ovvero della laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del DM 509/99 è titolo di ammissione ai corsi sia di primo che di secondo livello.
Possono accedere ai master anche i possessori di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni - sono stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 9 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/90, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente (lifelong learning programme), attivando in particolare:
 - a. corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b. corsi di aggiornamento professionale, culturale, di formazione permanente e ricorrente per adulti e lavoratori;
 - c. corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, anche integrative per studenti iscritti ai corsi di studio;
 - d. corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e. corsi di aggiornamento dei dipendenti.
2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di cui ai punti a), b), c), d) del comma precedente e per il rilascio degli attestati sono stabilite dall'apposito Regolamento.
3. L'organizzazione delle attività formative previste al punto e) del primo comma è disciplinata da apposito regolamento.

CAPO II – ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 10 - Istituzione e modifica dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera, qualora i corsi siano svolti interamente nella medesima lingua.
3. L'istituzione, la modifica e la disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti interessati o di propria iniziativa e acquisita la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
4. In merito alle nuove iniziative didattiche, che non derivano da trasformazioni di corsi di studio preesistenti, oltre al parere del Nucleo di valutazione dell'Ateneo deve essere acquisito il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 15, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

6. In merito alle nuove iniziative didattiche è prevista la possibilità di istituire corsi di studio interateneo e tra più dipartimenti dell'Ateneo. La materia è disciplinata dall'art. 43 dello Statuto e trova riscontro in specifici accordi tra le parti.

Art. 11 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a. la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b. la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso afferisce;
 - c. gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi occupazionali e professionali anche con specifico riferimento alle attività classificate secondo le codifiche ISTAT;
 - d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e. i crediti, determinati in numero intero, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
 - e-bis. gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio nel caso delle lauree triennali e almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo nel caso delle lauree magistrali;
 - f. le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall'art. 29 del presente Regolamento;
 - g. il numero massimo di crediti riconoscibili;
 - h. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi di laurea magistrale;
 - i. il gruppo di affinità, ossia il raggruppamento di corsi di studio afferenti alla medesima classe che condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU;
 - l. la modalità di svolgimento della didattica.

3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata da una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario, della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della nuova proposta di corso di studio.
4. In caso di corsi di studio afferenti a più Dipartimenti o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, disciplinati nel relativo regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.
All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

Art. 12 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione dei corsi di studio, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento e sentita la Scuola, ove istituita, previo parere obbligatorio del Senato Accademico e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione.
L'attivazione è subordinata all'inserimento annuale dei corsi di studio nella banca dati preposta del MIUR, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, anche con ordinamento precedente il D.M 270/04, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo e continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici. I Dipartimenti competenti disciplinano altresì la possibilità per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. Nel caso di disattivazione di corsi di studio i cui insegnamenti prevedono la frequenza obbligatoria e qualora lo studente non abbia acquisito la frequenza agli insegnamenti dell'anno disattivato, si procede d'ufficio al passaggio al corrispondente corso di studio attivo, secondo le modalità indicate nei regolamenti dei corsi di studio.

Art. 13 - Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono le attività formative indicate nell'art. 10 del D.M. 270/04 e nell'art. 30 del D.M. 16/03/2007.
2. Le attività formative sono:
 - a. di base e caratterizzanti e devono essere organizzate in modo tale che a ciascuna di esse, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano di norma non meno di 6 CFU, o comunque non meno di 5 CFU, previa deliberazione del Senato Accademico.
 - b. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le

attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato;

- c. attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti;
 - d. attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - e. attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
 - f. attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
 - g. nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
 4. Relativamente alle attività caratterizzanti, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 5. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie si fa riferimento al Decreto interministeriale 19 febbraio 2009, "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie".

Art. 14 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono le attività formative indicate nell'art. 10 del D.M. 270/04 e nell'art. 30 del D.M. 16/03/2007:
2. Le attività formative sono:
 - a. caratterizzanti e devono essere organizzate in modo tale che a ciascuna di esse, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano di norma non meno di 6 CFU, o comunque non meno di 5 CFU, previa deliberazione del Senato Accademico
 - b. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di

base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato;

- c. attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).
 - d. attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - e. attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro, e delle Politiche sociali.
3. I corsi di laurea a ciclo unico devono comprendere le attività formative in uno o più ambiti disciplinari di base e quelle relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano.
 4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
 5. Relativamente alle attività caratterizzanti, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 6. Per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie si fa riferimento al DM 8 gennaio 2009 "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie".

Art. 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, in conformità con l'Ordinamento, quale definito nella parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono deliberati dai Consigli di Dipartimento unici o principali, sentiti i dipartimenti associati e la Scuola laddove istituita, e approvati dal Senato Accademico, nel rispetto delle scadenze indicate dal Ministero per l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa annuale.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano in particolare:
 - a. gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b. gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le modalità di strutturazione di eventuali piani di studio individuali e le regole di presentazione;

- c. i requisiti di ammissione ai corsi di laurea e le modalità di valutazione della preparazione iniziale dello studente;
- d. l'organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale dello studente;
- e. le disposizioni su eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
- f. i requisiti curriculari che lo studente deve possedere per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale tenuto conto che essa non può avvenire con debiti formativi e che le eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisiti prima della verifica della preparazione individuale;
- g. le modalità di verifica della adeguatezza della preparazione individuale ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale;
- h. l'elenco degli insegnamenti, suddiviso per anni di corso, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'attività formativa e dell'ambito disciplinare di afferenza e l'eventuale articolazione in moduli;
- i. i crediti assegnati ad ogni insegnamento, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU determinata in riferimento al successivo art. 21 comma 5;
- j. la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- k. le attività a scelta dello studente e le altre attività formative previste con relative modalità di verifica e i relativi crediti;
- l. le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e di altre competenze richieste, le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- m. i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale; le modalità di determinazione del voto di laurea e di laurea magistrale;
- n. le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o. le modalità di trasferimento da altri corsi di studio;
- p. le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora i contenuti culturali e professionali risultino obsoleti;
- q. i docenti di riferimento del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007;
- r. le eventuali attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
- s. le eventuali modalità organizzative per studenti impegnati a tempo parziale;
- t. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- u. le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di formazione pregressa, nei limiti previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007, dal DI 19 febbraio 2009 e dal DM 8 gennaio 2009. Il riconoscimento non potrà essere effettuato più di una volta e per il conseguimento di un solo titolo di studio.
- v. le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di formazione pregressa, nei limiti previsti dai DD.MM. 16/3/2007 e dalla L. 240/10. Il riconoscimento non potrà essere effettuato più di una volta e per il conseguimento di un solo titolo di studio.

4. Le disposizioni dei Regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Dipartimento previo parere favorevole della commissione didattica paritetica docenti-studenti competente per il corso di studio, da rendersi nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, in accordo alle vigenti normative di legge, sono approvate dai Consigli di Dipartimento e dal Senato Accademico nel rispetto delle scadenze indicate dal Ministero. I Regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel Manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di Dipartimento di afferenza, purché ciò sia espressamente previsto nei Regolamenti didattici.

I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione, di norma, ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Art. 16 - Manifesto annuale degli studi

1. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno i Dipartimenti, su proposta della Scuola ove istituita, predispongono il proprio Manifesto annuale degli studi, in conformità al presente Regolamento e al regolamento proprio di ogni corso di studio.
2. Il Manifesto, improntato alla massima trasparenza, include le informazioni contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio relative all'offerta didattica dell'anno accademico di riferimento e rivolte a studenti di coorti diverse. Esso indica i requisiti di ammissione per ciascun corso di studio, le condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dell'art. 24; le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali è fissato il numero massimo (L. 2 agosto 1999, n. 264); le eventuali modalità di verifica delle conoscenze per l'accesso; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio, gli insegnamenti e le modalità di copertura; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni; le propedeuticità; i periodi di svolgimento delle attività; gli obblighi di frequenza; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Eventuali modifiche ai Manifesti annuali già approvati possono essere deliberate, dopo l'inizio delle attività didattiche, soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. I Manifesti sono pubblicati sul sito web di ogni corso di studio.
5. Le regole per i corsi di studio a numero programmato sono disciplinate nei bandi di ammissione.
6. L'Università pubblica sul sito web dell'Ateneo ogni anno entro il 1° luglio tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità, termini, importo delle tasse e modalità di determinazione della misura dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Vengono, inoltre, resi noti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

Art. 17 - Calendario didattico

1. Il calendario didattico copre il periodo che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
2. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività didattiche è compreso tra il 1° ottobre e il 30 giugno dell'anno successivo. I predetti termini possono essere anticipati o posticipati fino ad un massimo di 15 giorni su delibera delle strutture competenti.

3. Le attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.
4. I Regolamenti di Dipartimento e della Scuola stabiliscono, nel rispetto del presente Regolamento, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione e di modifica del calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali.
5. Il calendario delle lezioni, esercitazioni e delle attività didattiche, nonché degli esami di verifica del profitto e delle prove finali devono essere determinati tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche nel rispetto dei seguenti termini:
 - a. Il calendario è di norma annuale
 - b. Gli esami e le lezioni sono sospesi nel mese di agosto
 - c. Gli esami di profitto sono sospesi nel periodo delle lezioni, salvo il caso di appelli riservati agli studenti fuori corso
 - d. Il numero minimo di appelli è pari a 6.

Il numero degli appelli può essere aumentato, con Delibera del Consiglio di Dipartimento competente o ove prevista, della Scuola. Il Consiglio di Dipartimento, o della Scuola ove prevista, stabilisce altresì la distribuzione degli appelli nell'anno accademico.

- Le modifiche al calendario degli esami vanno tempestivamente comunicate alla segreteria didattica e agli studenti. La data dell'inizio dell'appello non può comunque essere anticipata. L'intervallo temporale tra due appelli consecutivi per la stessa materia deve essere di almeno 15 giorni.
 - La sessione unica degli esami di profitto ha inizio, di norma, il 1° dicembre e termina il 31 marzo dell'anno accademico successivo.
 - Gli studenti in regola con l'iscrizione e i versamenti delle tasse, accedono agli esami di profitto nel rispetto delle eventuali propedeuticità e solo dopo averne acquisito la frequenza, ove richiesta, e comunque riferiti a corsi di insegnamento conclusi.
6. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo: entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza rinnovo dell'iscrizione.
 7. Gli appelli per le prove finali sono almeno 4 distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio a marzo.

Art. 18 - Programmazione didattica

1. I Consigli di Dipartimento, anche nel rispetto delle procedure stabilite da specifici regolamenti di Ateneo, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati e della Scuola le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei docenti, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. In particolare la programmazione deve contenere i seguenti punti:
 - a. l'elenco delle attività formative attivate, specificando se sono monodisciplinari o integrate, ovvero articolate in più moduli, CFU e SSD;

- b. la distribuzione delle attività formative nei semestri o periodi didattici;
 - c. la copertura interna, specificando il docente ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di corsi integrati, del responsabile del corso;
 - d. l'indicazione degli affidamenti esterni e interni e le richieste per gli insegnamenti vacanti;
 - e. l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati tra più corsi di studio;
 - f. l'indicazione degli insegnamenti sdoppiati.
2. L'affidamento di insegnamenti a professori e ricercatori universitari non in servizio presso l'Ateneo o il ricorso a contratti per le attività didattiche, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
 3. L'offerta formativa dell'anno accademico successivo, le modalità e i termini relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni, ai trasferimenti, alla determinazione delle tasse e dei contributi vengono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 19 - Insegnamenti

1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti secondo esigenze specifiche e numero dei crediti formativi. Di norma la didattica assistita si svolge nell'arco di un semestre, ovvero si prolunga su più semestri, o nell'arco di periodi diversi quali trimestri o quadrimestri. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione per ciascun insegnamento sono determinate in relazione alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
2. I Consigli di Dipartimento, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini
3. Gli insegnamenti possono essere sdoppiati, con delibera del Dipartimento competente quando il numero degli iscritti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono. Gli insegnamenti possono, altresì essere sdoppiati, previa approvazione degli Organi di governo su proposta del Consiglio di Dipartimento, in presenza di specifiche e motivate esigenze didattiche e funzionali, allorché ciò sia necessario per un miglior rapporto studenti/docenti, ovvero per distribuire su più fasce orarie l'attività formativa a favore degli studenti a tempo parziale, ovvero ancora per agevolare logisticamente gli studenti incentivandone la frequenza.
4. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e di esame. L'attività didattica si può svolgere anche in periodi diversi.
5. È consentito ricorrere alla mutuaione degli insegnamenti o loro moduli, qualora non sia possibile attivare l'insegnamento autonomamente, con altri insegnamenti di analogo contenuto previsti in altro corso di studio di livello equivalente dell'Università. In tal caso gli insegnamenti o i moduli dichiarati comuni devono essere erogati nello stesso periodo didattico, afferire allo stesso SSD o a settori dichiarati affini secondo la normativa vigente. Il numero di CFU degli insegnamenti coinvolti dalla mutuaione, deve essere adeguato e coerente con gli obiettivi formativi di ciascuna attività.
La mutuaione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il docente interessato, nel caso in cui gli insegnamenti in mutuaione siano attivati nel medesimo Dipartimento. Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento attivato presso altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati.
Si possono deliberare mutuaioni anche in riferimento a insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel rispetto di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

6. Entro l'inizio delle lezioni viene definita e resa nota la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso.
7. Gli insegnamenti attivati nei corsi di studio che afferiscono a Dipartimenti le cui attività didattiche sono coordinate dalla Scuola, ove istituita, sono attivati con le stesse modalità indicate nel presente articolo incluso il ricorso alla mutazione e allo sdoppiamento. In caso di mutazione si procede alla richiesta del nulla osta solo se l'insegnamento è attivato presso altro Dipartimento non facente parte della Scuola.

Art. 20 - Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono prevedere l'articolazione del corso in uno o più curricula alternativi tra i quali lo studente può scegliere, ad esclusione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico finalizzati all'accesso alle professioni legali come stabilito nell'all. B del D.M. 17/2010.
Per ciascun curriculum vengono indicati, nel rispetto dei vincoli di differenziazione indicati dal ministero e del corrispondente ordinamento, la denominazione delle attività formative universitarie e extrauniversitarie, l'anno di corso e il numero di CFU corrispondenti, le regole relative alle propedeuticità che lo studente è tenuto obbligatoriamente a rispettare ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studio di ciascun studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
- 2-bis. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
- 2-ter. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente;
3. Il piano di studio che preveda insegnamenti non compresi fra quelli proposti nel regolamento didattico del corso di studio dovrà essere approvato dal Consiglio di corso di studio o da altro organo competente per le valutazioni di coerenza.
4. Il piano di studi individuale dovrà comunque comprendere una percentuale di attività afferenti ai SSD previsti dalle tabelle delle classi come specificato nell'art. 11 e un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
5. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 21 - Crediti formativi universitari

1. Qualsiasi attività formativa (insegnamento, laboratorio, tirocinio o tesi) dei corsi di studio corrisponde ad un determinato numero intero di crediti formativi (CFU).

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo Regolamento didattico.
5. Nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio è definita l'articolazione oraria dell'impegno complessivo relativo a un credito in rapporto alle attività didattiche frontali, alle attività didattiche dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti, alle pratiche individuali di laboratorio, al tirocinio ed allo studio individuale.
Le lezioni e le esercitazioni possono essere erogate anche a distanza.
6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita nel Regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 28.
7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o impegnati a tempo parziale.
Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 27.

Art. 22 - Riconoscimento di crediti

1. Nel rispetto dell'art. 3, commi 8 e 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007, i Consigli di corso di studio o altro organo competente deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero. Deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera degli studenti che siano incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di CFU.
2. I Consigli di corso di studio deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro Ateneo italiano o straniero, che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici dei corsi, le conoscenze e abilità

professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia e le conoscenze informatiche e linguistiche certificate secondo la normativa vigente.

Possono essere riconosciute anche altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, nei limiti consentiti dalla legge.

5. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento d'ateneo per gli studenti.

CAPO III – STUDENTI

Art. 23 - Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie l'Università svolge – anche in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria di secondo grado - attività di orientamento mirate prioritariamente a dare allo studente l'opportunità di:
 - a. conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
 - b. conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
 - c. disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti;
 - d. autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato;
 - e. partecipare a laboratori e fare esperienza di vita universitaria.
2. L'Ateneo promuove la massima occupabilità dei propri laureati anche attraverso un servizio di placement, che cura iniziative di orientamento al lavoro di studenti e neolaureati in collaborazione con le strutture didattiche e svolge attività di intermediazione nella ricerca del lavoro, senza scopi di lucro e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. L'Università garantisce agli studenti un servizio di tutorato, attivato sotto la responsabilità delle strutture didattiche, svolto da docenti e studenti.

I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
4. Gli obiettivi del tutorato sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento d'Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato accademico, e secondo le norme specifiche eventualmente stabilite con proprio Regolamento da ciascun Dipartimento.

Art. 24 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale e a ciclo unico

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per

l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate.

Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano, previa approvazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

2. Anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di studio, o altro organo competente, previa approvazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento, vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
3. I Dipartimenti o la Scuola, ove istituita, promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo comma 5.

Per i corsi di laurea magistrale, i regolamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. I Regolamenti didattici definiscono i requisiti curriculari indispensabili facendo riferimento, di norma, al titolo di laurea conseguito in determinate classi delle lauree triennali e/o all'acquisizione di crediti universitari in determinati SSD.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio.

5. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004.
6. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è limitato a livello nazionale, ai sensi della normativa vigente.
7. Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca dei requisiti di strutture di cui al comma 1 dell'art. 7 del DM 544/2007, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti competenti e sentita la Scuola, ove istituita, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264/1999. La delibera di programmazione deve essere motivata e indicare il numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento; deve, inoltre, essere corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, e trasmessa al Ministero per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro.
8. L'Università, per i corsi di studio a programmazione nazionale, indica, secondo le tempistiche e in base a quanto previsto dalla normativa vigente, i requisiti per la partecipazione, le modalità e i calendari delle prove di ammissione.
9. Apposite Commissioni, individuate secondo le regole definite nei Regolamenti di Dipartimento interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico, vigilano sullo svolgimento delle prove.

10. Le graduatorie di ammissione all'immatricolazione sono tempestivamente rese pubbliche e comunque entro i termini stabiliti dal Bando.
11. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero.
12. Le modalità e i termini per l'immatricolazione ai corsi di studio e per il rinnovo delle iscrizioni sono stabiliti nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti e pubblicati on-line sul sito di Ateneo.
13. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 25 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero da studenti dell'Ateneo

1. L'università promuove e governa, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari ai quali aderisce o sulla base di regole proprie, la mobilità internazionale degli studenti finalizzata a trascorrere un periodo di studio presso sedi universitarie anche al fine di conseguire titoli di laurea congiunti o di doppia laurea, nonché periodi di stage e/o tirocinio presso aziende e istituzioni pubbliche o private straniere.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 12 mesi e sono svolti presso Istituzioni con le quali sussistano rapporti convenzionali di scambio. Parimenti, i periodi di tirocinio potranno avere una durata compresa tra 3 e 12 mesi e saranno svolti presso Enti pubblici o privati con i quali sarà stipulata apposita Convenzione valida per la durata del tirocinio stesso. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambio realizzato nel quadro dei Programmi comunitari che la prevedano.
4. Il riconoscimento del periodo di mobilità sarà garantito sulla base di un Piano di Studi (Learning Agreement) da svolgere presso l'università di accoglienza o di un Piano di Tirocinio (Training Agreement) da svolgere presso l'Ente di accoglienza. Affinché tali Piani abbiano validità, questi dovranno essere approvati prima della partenza degli Studenti e sottoscritti dai Delegati di Dipartimento o di Consiglio di corso di studio e dal Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali. I Piani di studio (L. A.) potranno essere modificati durante il periodo di mobilità in base alle richieste degli studenti ma i cambiamenti saranno validi solo se approvati e sottoscritti dai Delegati di Dipartimento o di Corso di studio.
5. Al rientro dal periodo di mobilità, gli studenti potranno richiedere il riconoscimento delle attività svolte all'estero e certificate dalle Università o dagli Enti di accoglienza. I Consigli di Dipartimento o i Consigli dei singoli Corsi di Studio possono affidare ai Delegati per le Relazioni Internazionali di Dipartimento o di Corso di Studio le competenze sul riconoscimento di crediti e la conversione dei voti conseguiti all'estero. Per la procedura di riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero si fa riferimento all'apposito Regolamento.

Art. 26 - Ammissione a singoli insegnamenti

1. I cittadini, in possesso di titolo di studio che permetta l'accesso all'università e che intendano completare o integrare il proprio percorso formativo presso l'Università, possono chiedere, secondo

quanto previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti, l'iscrizione a corsi singoli attivati nell'ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

2. In particolare tale norma viene applicata a favore:
 - a. di studenti universitari iscritti presso università estere che frequentino per un anno accademico singoli corsi di insegnamenti attivati presso l'Ateneo, sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni. Possono sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti
 - b. cittadini non iscritti ad altri corsi presso alcuna università italiana possono iscriversi a singoli insegnamenti, previa valutazione di sostenibilità da parte delle strutture didattiche, e sostenere i corrispondenti esami nell'anno accademico stesso. L'Ateneo rilascia la regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti. A chi usufruisce della facoltà di cui al presente punto non è consentito seguire più di quattro insegnamenti in ciascun anno accademico.
3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a corsi di laurea magistrale o a concorsi pubblici o per l'accesso alle scuole di specializzazione.
4. È ammessa l'iscrizione a singoli insegnamenti erogati nell'ambito di corsi di studio ad accesso programmato, nei limiti del numero residuo rispetto al massimo dei posti stabilito per il corso di studio.
5. Ulteriori disposizioni in materia sono stabilite dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti.
6. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato Accademico può autorizzare i Dipartimenti ad attivare, per uno o più dei corsi di studio di pertinenza, particolari modalità organizzative per le attività formative degli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nella condizione di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.
2. I Dipartimenti interessati devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del corso di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. I Dipartimenti devono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
3. La qualifica di "studente a tempo parziale" alle condizioni indicate viene acquisita formalmente all'atto dell'iscrizione su istanza degli studenti. Si potrà recedere dalla condizione di "studente a tempo parziale" all'atto dell'iscrizione ad un successivo anno accademico. Il recesso, con passaggio, anche per gli aspetti contributivi, alla condizione "a tempo pieno", è comunque richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto

per la condizione a tempo parziale. Resta fermo il diritto di conseguire il titolo con un semestre di anticipo, come disciplinato nell'art. 29.

4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono stabilite, per quanto di competenza, dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti e dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.

Art. 28 - Verifiche del profitto

1. I didattici dei singoli corsi di studio e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti di Dipartimento Regolamenti, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo secondo modalità che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.
3. Gli studenti possono sostenere solo gli esami previsti nel Manifesto del corso a cui sono iscritti o riportati nel piano di studi individuale nel rispetto della programmazione didattica annuale.
4. Gli esami di profitto possono prevedere prove orali e/o scritte in relazione a quanto previsto dal regolamento didattico del corso di studio e specificato nel programma del singolo insegnamento. Nel programma dell'insegnamento viene, altresì indicata la modalità di giudizio.

5. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di dodici esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di trenta esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di trentasei esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Ai fini del computo del numero degli esami si applica quanto stabilito nei decreti sulle classi di laurea e laurea magistrale.

Non sono considerati esami tutte le cosiddette "prove intermedie", "esoneri", "prove in itinere".

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente.
7. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
8. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore, su proposta dei professori ufficiali della materia; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.

Fermo restando quanto previsto dal comma 6, le Commissioni sono composte da almeno due membri.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore di ruolo.

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini. Possono fare parte delle commissioni d'esame cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo l'insegnamento.

9. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. AI fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.
10. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella sua carriera scolastica.
11. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile della corretta chiusura della relativa procedura di verbalizzazione.
12. Prima di procedere alla verbalizzazione il docente provvede alla comunicazione dell'esito allo studente che può seduta stante, in caso di esame orale, o entro i termini stabiliti, in caso di esame scritto, comunicare l'accettazione. In caso di silenzio, scaduti i termini prescritti, il docente procede con la verbalizzazione dell'esito comunicato.
13. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste dall'art. 17 del presente Regolamento.
14. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame, i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e di attribuzione dei relativi CFU.
15. Per l'iscrizione agli appelli, per la verbalizzazione e per la comunicazione agli studenti dell'esito l'Università fa ricorso a sistemi telematici.

Art. 29 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio, in conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico.
2. La prova finale della laurea deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare nella sua preparazione.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
4. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi: in tale ipotesi il laureando è tenuto a presentare contestualmente all'elaborato in lingua straniera anche un sunto in lingua italiana.
5. I regolamenti dei corsi di studio disciplinano, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le modalità di designazione dei docenti relatori e correlatori, la definizione dei criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale.

I criteri di valutazione possono tener conto della tipologia di tesi e della posizione del laureando rispetto al numero di anni di corso.

6. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea e di laurea magistrale, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni per il diploma di specializzazione sono invece nominate con decreto rettorale, previa delibera del consiglio della Scuola stessa.

Le Commissioni - composte di norma di non meno di cinque membri per gli esami di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, di sette membri per quelli di diploma di specializzazione - sono costituite in maggioranza da professori e ricercatori titolari di insegnamenti nel corso afferenti ai Dipartimenti unici, principali, associati.

Per gli esami di laurea, possono essere previste, secondo modalità indicate dai regolamenti di Dipartimento specifiche commissioni per la valutazione preliminare delle attività svolte per la preparazione della prova finale.

Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti di Dipartimento, presidente della Commissione giudicatrice è di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

7. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata ai risultati raggiunti dal candidato durante il percorso di studi e nella prova finale e alla valutazione unanime della Commissione.
8. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.
9. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.
10. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
11. È possibile abbreviare la durata normale del corso di studio di non oltre un semestre nell'ultimo anno di corso. Tale abbreviazione non comporta riduzione delle tasse e dei contributi universitari. I Regolamenti dei corsi di studio devono recepire tale possibilità e disciplinare le modalità per il conseguimento anticipato del titolo.
12. Qualora previsto da apposite Convenzioni la prova finale della laurea può essere sostenuta presso un Ateneo straniero, al fine del conseguimento del titolo doppio o congiunto.

CAPO IV – ATTIVITÀ DIDATTICA DOCENTI

Art. 30 - Doveri didattici dei docenti

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori compete ai Consigli di Dipartimento, che vi provvedono, sentiti gli interessati, nell'ambito della programmazione didattica

deliberata ciascun anno accademico, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai corsi di studio che fanno loro capo e del Senato Accademico, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.

2. I professori e ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del punto precedente e secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti.

I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Deve essere in ogni caso informato il Direttore di Dipartimento, al quale spetta verificare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di corso di studio interessato, ove presente, la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.

3. I professori e i ricercatori sono tenuti a compilare il piano degli impegni didattici ed a certificare le lezioni nel registro delle attività didattiche, annotando giornalmente gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento.

Il registro delle attività didattiche con il piano degli impegni didattici, disponibile a richiesta del Rettore, del Direttore o del responsabile del corso di studio, deve essere consegnato entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico al Direttore del Dipartimento che verificherà che le ore di attività didattica siano pari al numero minimo previsto dalle norme vigenti, apporrà il proprio visto e provvederà a trasmetterlo per l'archiviazione agli uffici competenti entro i successivi 30 giorni.

Art. 31 - Vigilanza sull'attività didattica

1. I compiti di vigilanza sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti e che sono coordinate dalla Scuola sono esercitati dai rispettivi Direttori di Dipartimento e Presidenti di Consiglio di Corso e coadiuvati dal Presidente della Scuola.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Etico e dal Regolamento Generale di Ateneo, fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari o che sembrino configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalate dagli interessati – nel caso degli studenti, anche tramite i loro rappresentanti eletti – ai Direttori di Dipartimento e al Presidente della Scuola. Ad essi spetta verificare in prima istanza, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto della segnalazione, la fondatezza delle medesime e adottare i conseguenti provvedimenti.
3. Casi di particolare gravità, o per i quali non si ritenga che in prima istanza sia stato effettuato un esame adeguato, vanno comunque segnalati al Rettore.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Norme transitorie e finali

1. Fanno parte del presente Regolamento gli Ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.



2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere applicazione le disposizioni regolamentari con esso incompatibili, fatte salve le disposizioni di legge.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio allo Statuto, agli specifici regolamenti di Ateneo, e alle disposizioni di legge.
3. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche e tramite il sito web dell'Ateneo.